

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania 4, 5, 6 ottobre 2018**

Mozione presentata dall'Avv. Fabio Ballarini

Attuazione del PPT (processo penale telematico)

Il Processo Penale Telematico (PPT) è ancora in fase embrionale¹ riguardando allo stato esclusivamente l'A.G. e gli uffici della cancellerie/segreteria, interessando in maniera distante da quanto avviene per il PCT gli Avvocati ².

Al momento

- nessun particolare software è previsto per gli operatori esterni (avvocati e consulenti). Le notifiche avvengono tramite Posta Elettronica Certificata.
- non è possibile depositare atti informatici nel processo penale (eventuali depositi ammessi oggi si riferiscono a protocolli e convenzioni in atto con il singolo Ufficio Giudiziario).
- le notifiche a mezzo PEC sono previste per le sole notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, comma 2- bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai Tribunali, alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione.

Tutto ciò premesso a tutela paritariamente dei diritti dei cittadini quanto del ruolo costituzionale della difesa e del difensore e nell'interesse generale del Paese, l'Avvocatura Italiana riunita al XXXIV Congresso Nazionale Forense

Chiede che

Il Congresso, l'OCF e le Istituzioni forensi si impegnino a stimolare il Ministro di Grazia e Giustizia per una piena e celere attuazione del PPT sollecitando in particolare affinché:

¹ Le Fonti del Processo Penale Telematico vanno così essenzialmente individuate:

1. 193/2009, art. 4 che rinvia ai decreti ministeriali l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevedendo che le regole tecniche attuino i principi previsti dal CAD nell'ambito del processo civile e del processo penale;
2. CAD (per effetto dell'estensione al processo penale delle sue norme per effetto dell'art. 4 del DL 193 del 2009) e al Regolamento eIDAS al quale il CAD rimanda;
3. Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
4. 179 del 2012 convertito con la legge 221 del 2012, avente ad oggetto le notifiche telematiche, è divenuto efficace in via generale il 15 dicembre 2014;
5. Decreto Ministeriale (MI) del 14 settembre 2017;
6. Decreto Ministeriale (MEF) del 12 settembre 2012;
7. Circolare Ministero Giustizia del 11 dicembre 2014.
8. Le regole e specifiche tecniche del Processo Civile Telematico si applicano anche al Processo Penale Telematico e, pertanto, ritroviamo il Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 – regole tecniche e il Provvedimento del Direttore DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche (specifiche tecniche).

² Il PPT dipende dal Ministero della Giustizia e la sua realizzazione pratica è demandata alla sua Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati – DGSIA.

- Venga fornito un software gratuito per gli operatori esterni (avvocati e consulenti);
- Venga consentito l'accesso da remoto dei fascicoli processuali al difensore di fiducia ed a quello d'ufficio sin dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. con facoltà di richiedere copie;
- Sia garantita la possibilità del difensore di deposito di atti e documenti nel processo penale sin dalle indagini preliminari;
- Sia consentita l'istituzione del fascicolo informatico del difensore ove far confluire le attività istruttorie della difesa;
- sia consentito ai difensori in analogia alle regole e specifiche tecniche del PCT l'attestazione di conformità nel medesimo atto o in atto separato con descrizione dell'atto e nome del file.
- sia inserito sin dall'elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia la possibilità anche per l'imputato di indicare un indirizzo pec per le notificazioni.